



SETTORE 7

Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

NUMERO REGISTRO CH\2013\006

Chieti, lì 15/05/2013

Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA
Servizio: Ambiente
Responsabile del Servizio P.O.: Ing. Pasquale De Fabritiis
Istruttore pratica: Ing. Pasquale De Fabritiis
Sigla compilatore: pdf
Tel.: 0871 4084207 – 4084215; Fax: 0871-4084307
pec: ambiente@pec.provincia.chieti.it
E-mail: sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it
Sito Internet: www.provincia.chieti.it

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che la Ditta **AKEA Srl**, con sede legale ed operativa a Orsogna (Ch), C.F. e P. IVA n.01605540697 – iscritta alla Camera di Commercio di Chieti al n. REA CH - 99396 con istanza¹ a firma del gestore pro tempore, Sig. **Tenaglia Rocco Nicolò**², ha richiesto, per lo stabilimento sito in ORSOGNA, C.da Malverno, l'autorizzazione³ alle emissioni in atmosfera per modifica sostanziale dello stabilimento, derivanti dall'attività di **Produzione finta pelle, spalmati e resinati**, per i seguenti punti:

soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i.

- E5 Impianto termico industriale (4.000.000 Kcal/h a metano)
- E7 Torre evaporativa
- E8 Torre evaporativa
- E10 Smerigliatura
- E11 Coagulazione
- E 12 Spalmatura

non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art.282 comma 1 Tit. II, Parte V del d. lgs. n.152/2006

- E4 Impianto termico civile (600.000 Kcal/h a metano);

VISTI:

la Parte Quinta, Titolo I del vigente decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) e relativi allegati, di seguito indicato Decreto;

la L.R. n. 72/1998 art.33 che attribuisce alle Province, le funzioni amministrative di gestione inerenti il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;

¹ acquisita dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente – al prot. n.4605 del 31/01/2013, successivamente integrata con nota del 10/04/2013 acquisita al prot. n.14892 del 16/04/2013, corredate della relativa documentazione tecnica agli atti;

² nato a Orsogna il 18-07-1955, residente a Orsogna in V.le R. Paolucci, 211;

³ ai sensi degli artt. 269 e 275 parte V del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i..

PRESO ATTO:

della Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006, n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale sono state definite le *modalità e criteri per l'attribuzione alla Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti*, a far data dal 25/05/2006;

della Deliberazione di Giunta Regionale 9 Agosto 2006, n. 910 (*Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005*);

della Deliberazione di Giunta Provinciale 23 agosto 2006, n. 353, con la quale:

- *sono stati assunti provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/04 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti*
- *è stato istituito un apposito Ufficio all'interno dalla Macrostruttura F – Ambiente, Energia, Caccia e Pesca, Politiche Comunitarie - Servizio Tecnico Ambiente - per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 203/88 (ora D.Lgs. 152/06 –Parte Quinta) e altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;*
- *è stato stabilito che l'Ufficio così istituito si avvalga delle strutture dell'ARTA per l'istruttoria tecnica;*

della Deliberazione di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517, (BURA – speciale - n. 55 del 27/06/07) con oggetto: “*Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/06 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2*”;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/07) approvato con delibera del Consiglio Regionale n.79/4 del 25/09/2007;

RICHIAMATO l'art.269 comma 1 del d. lgs. n.152/2006 come modificato dal d.lgs. n.128/2010 secondo cui l'autorizzazione deve essere rilasciata con riferimento allo stabilimento con la conseguenza che i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non possono essere oggetto di distinte autorizzazioni;

RILEVATO che in base al dettato normativo come sopra richiamato, l'autorizzazione di cui all'art.269 c.1 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i. deve riferirsi a tutti gli impianti o le singole attività presenti nello stabilimento comprese quelli assoggettati alla procedura di adesione all'autorizzazione generale di cui all'art. 272 c.2 dello stesso decreto;

CONSIDERATO

che in forza alle funzioni delegate dalla Regione in materia di emissione in atmosfera, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di specie ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. o) del Decreto;

che l'istanza inoltrata dalla Ditta richiamata in oggetto, assoggettata a procedimento istruttorio, è riconducibile alle disposizioni di cui all'art.269 del citato decreto;

VISTO il regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modifiche, approvato con delibera di GP n. 209 del 22/05/2008;

DATO ATTO

che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività in parola, in ossequio all'Art. 269 Comma 3 del Decreto, con atto Prot. n.629/int. del 15/02/2013, è stata indetta la conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della legge 241/1990 (l'indizione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, con comunicazione anche sul sito internet www.provincia.chieti.it);

che il responsabile del procedimento, Ing. Pasquale De Fabritiis, con nota Prot. n.10117 del 12/03/2013, ha convocato la prima riunione della conferenza dei servizi per il giorno 08/04/2013 alla quale sono stati invitati a partecipare i componenti obbligatori, ai sensi del regolamento provinciale:

- il Comune di ORSOGNA (CH);
- la ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica) di CHIETI;
- l'ARTA -Distretto Provinciale di Chieti;

per procedere, in via istruttoria, ad un esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo ed in altri eventuali procedimenti connessi, al fine dell'acquisizione dei pareri, assensi e nulla-osta di rispettiva competenza, come da relativi verbali agli atti;

PRESO ATTO che:

1. nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi dell'08/04/2013, il Responsabile del Procedimento, acquisito il parere favorevole espresso dal Comune di Orsogna con nota prot. n. 3125 dell'08/04/2013 ai sensi del DPR n.350/2001 e della L.R. n.46/2012, si è riservato di adottare la determinazione conclusiva della Conferenza a seguito della trasmissione da parte della Ditta delle integrazioni documentali richieste in tale sede e della formulazione dei pareri definitivi da parte dell'ARTA, della ASL e del Comune per gli aspetti inerenti il R.D. n.1265/1934;
2. la Ditta Akea con nota datata 10/04/2013, acquisita al ns. prot. n.14892 del 16/04/2013 ha fornito chiarimenti trasmettendo il nuovo QRE datato 10.04.2013;
3. l'ARTA Distretto provinciale di Chieti ha espresso **parere tecnico favorevole con prescrizioni**, con nota prot. n.10117 del 12.03.2013, acquisita al ns. prot. n.14844 del 16.04.2013 corredata da specifico documento di istruttoria tecnica in cui vengono riportate, in modo analitico, le condizioni e le prescrizioni che la Ditta dovrà ottemperare (**ALL. 1** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
4. la **ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI** – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica con nota prot. n.216 dell'11.04.2013, assunta al ns. prot. n.14423 dell'11.04.2013, (**ALL. 2** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), ha espresso **parere favorevole con prescrizioni e condizioni** per gli aspetti di propria competenza fatte salve le questioni inerenti la sicurezza nell'ambiente di lavoro di competenza del Servizio PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro) della stessa ASL;
5. il Comune di Orsogna, facendo seguito al proprio precedente parere sopra citato, con nota prot. n.3476 del 15.04.2013, assunta al ns. prot. n.15213 del 17.04.2013, successivamente integrata con nota prot. n.3494 del 17.04.2013 (**ALL.3** parte integrante e sostanziale), si è espresso favorevolmente anche per gli aspetti inerenti il R.D. n.1265/1934 alle stesse condizioni indicate dalla ASL nel proprio parere prot. n. 216 dell'11.04.2013;
6. con nota prot. n.15427 del 18/04/2013 il Responsabile del procedimento ha adottato la **determinazione conclusiva favorevole** della Conferenza di servizi stabilendo di trasmetterla anche alla ASL 02 Dipartimento di prevenzione, Servizio Prevenzione e sicurezza degli Ambienti di Lavoro che poteva esprimersi nel termine di 15 giorni dalla ricezione, trascorsi i quali si sarebbe considerato acquisito l'assenso;
7. può considerarsi acquisito, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, l'assenso della **ASL 02 Dipartimento di prevenzione, Servizio Prevenzione e sicurezza degli Ambienti di Lavoro**, non avendo il proprio rappresentante espresso definitivamente la volontà dell'Ente di appartenenza, nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione favorevole della conferenza;

DATO ATTO che l'avviso di conclusione della Conferenza dei Servizi è stato trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente in data 06/05/2013, Prot. n. 1635/int. e sul sito internet istituzionale;

PRESO ATTO

- che la Ditta in parola, conformemente alla DGR 517/07, ha assolto i relativi oneri di cui al tariffario per le "*spese istruttorie amministrative*";
- è stata acquisita la comunicazione antimafia della Prefettura di Chieti prot.n.2013-0014038/9B.1.PS7Area I del 07/05/2013 da cui risulta l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d. lgs. n.159/2011 e s.m.i. nei confronti della soc. Akea Srl nonché degli amministratori;

RITENUTO che, a seguito di istruttoria conclusa da parte del Responsabile del Procedimento e, sulla base di tutta la documentazione in atti, si possa procedere all'adozione dell'atto autorizzatorio specifico in merito;

VISTO

l'art. 107, Comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

AUTORIZZA

Art. 1

la Ditta **AKEA Srl⁴**, con sede legale ed operativa ad Orsogna (Ch), C.F. e P. IVA n.01605540697 – iscritta alla Camera di Commercio di Chieti al n. REA CH- 99396 nella persona del gestore pro tempore, Sig. **Tenaglia Rocco Nicolò**, alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento sito in ORSOGNA, C.da Malverno derivanti dall'attività di **Produzione finta pelle, spalmati e resinati**, per i punti di emissione di seguito specificati:

1.1. punti di emissione autorizzati ai sensi degli artt. 269 e 275, parte V del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i:

1.1.1. E5 Impianto termico industriale (4.000.000 Kcal/h a metano)

1.1.2. E7 Torre evaporativa

1.1.3. E8 Torre evaporativa

1.1.4. E10 Smerigliatura

1.1.5. E11 Coagulazione

1.1.6. E12 Spalmatura

secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni - Q.R.E. (Quadro Riassuntivo delle Emissioni) datato 10/04/2013 (ALLEGATO n.4) sottoscritto dal gestore ed avallato dall'ARTA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

2.1. **Ai sensi della normativa vigente, le emissioni di cui al precedente Art.1, per una durata di 15 (quindici) anni**, dalla data del rilascio del presente atto, fatto salvo diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Ditta si rende comunque obbligata.

La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza. Nelle more di adozione dell'atto di rinnovo, ai sensi dell'art.269 c.7 del Decreto, continuano ad applicarsi le condizioni previste nel presente provvedimento.

2.2. la ditta, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:

2.2.1. richiedere la variazione di ragione sociale/titolarità dell'autorizzazione;

2.2.2. comunicare la variazione del gestore (come definito dall'art. 268 c.1 lettera "n" del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);

2.3. Restano inoltre ferme le condizioni di cui all'art.269 comma 8 del Decreto circa un'eventuale modifica dello stabilimento.

4

⇒ sulla base dell'istanza acquisita dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente – al prot. n.4605 del 31/01/2013, successivamente integrata con nota del 10/04/2013 acquisita al prot. n.14892 del 16/04/2013, corredate della relativa documentazione tecnica agli atti;

⇒ sulla base del parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dall'ARTA Distretto Provinciale di Chieti espresso con nota prot. n.10117 del 12.03.2013 (All. n.1), del parere favorevole con prescrizioni espresso dalla ASL 02 Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Chieti con 216 del 11/04/2013 10.2011 (All. n.2) del parere favorevole del Comune di Orsogna espresso con note prott. nn. 3125 dell'08/04/2013, 3476 del 15/04/2013 e 3494 del 17.04.2013 (All.n.3), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

⇒ della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi adottata dal Responsabile del Procedimento con nota prot. n.15427 del 18/04/2013;

Art. 3

I valori limite di emissione di cui al già citato **Q.R.E. (ALLEGATO 2) del precedente Art. 1**, ai periodi di normale funzionamento dell'impianto *con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto* e dei periodi in cui si verificano guasti da non permettere il rispetto degli stessi.

In tali casi deve essere effettuata, *entro le otto ore successive all'evento*, apposita informativa alla Provincia e per conoscenza all'ARTA, restando fermi, da parte dell'Autorità Competente (Provincia), eventuali disposizioni di riduzione, prescrizioni o cessazione dell'attività oggetto dell'autorizzazione e restando fermo altresì l'obbligo, da parte del Soggetto autorizzato, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

STABILISCE

Art. 4

di fare obbligo alla Ditta,

- 4.1. **di ottemperare** a tutte le prescrizioni indicate dagli Enti preposti come da **ALLEGATI 1, 2, 3, 4 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento**;
- 4.2. **altresì, di rispettare** delle seguenti prescrizioni:

sulla base dell'Art. 269 - Comma 4 del citato Decreto:

- 4.2.1. per i punti di emissione **E5, E10, E11 e E12**, dalla data di messa in esercizio, che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti componenti obbligatori della Conferenza, entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;
- 4.2.2. **predisporre**, per il punto **E5** cura ed onere a carico della Ditta autorizzata, un autocontrollo **annuale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;
- 4.2.3. **predisporre**, per il punto **E10** (smerigliatura), a cura ed onere della Ditta autorizzata, un autocontrollo **semestrale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;
- 4.2.4. **predisporre**, per i punti **E11** (Coagulazione) ed **E12** (Spalmatura), a cura ed onere della Ditta autorizzata, un autocontrollo **trimestrale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;
- 4.2.5. **rispettare per tutti i punti di emissioni le singole e specifiche prescrizioni che l'ARTA ha indicato nel proprio parere con condizioni e prescrizioni di cui alla nota prot.n. 10117 del 12.03.2013 (All. 1 parte integrante e sostanziale del presente atto)**;
- 4.2.6. **annotare** i referti analitici di tutti i parametri misurati di cui al Q.R.E., e le manutenzioni eseguite sugli eventuali sistemi di abbattimento, su appositi registri, con pagine numerate e regolarmente vidimati, secondo normativa vigente, messo a disposizione delle Autorità Competenti al Controllo;
- 4.2.7. **effettuare** i controlli di competenza sulla base dei metodi e dei monitoraggi previsti dalle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti.

sulla base dell'art. 275 c. 6 del Decreto:

- 4.2.8. **rispettare, per quanto attiene le emissioni COV, la tabella 1 sintetica dei valori limite riportata a pag.5 del parere ARTA prot. 10117 12/03/2013 (ALL. 1)**

- 4.2.9. **rispettare**, quale consumo massimo teorico di solvente, in riferimento alla capacità nominale, la quantità pari a **196,076** tonn COV/anno;
- 4.2.10. **rispettare** l'emissione totale annua, in riferimento alla capacità nominale, la quantità pari a **96,148** tonn COV/anno;
- 4.2.11. **rispettare per i punti di emissioni E11 ed E12 tutte le singole e specifiche condizioni e prescrizioni che l'ARTA ha indicato nel proprio parere (pag. 5) con condizioni e prescrizioni di cui alla nota prot.n. 10117 del 12.03.2013 (All. 1 parte integrante e sostanziale del presente atto);**
- 4.2.12. **predisporre**, con cadenza annuale (1 gennaio – 31 dicembre), il **Piano Gestione Solventi (PGS)** di cui alla parte V dell'allegato III alla parte quinta del Decreto firmato dall'intestatario dell'autorizzazione e **trasmetterlo** a tutti gli Enti componenti obbligatori della Conferenza di Servizi, entro il 15 febbraio dell'anno solare successivo a quello di riferimento.

Il primo PGS successivo al rilascio del presente provvedimento dovrà essere riferito al periodo che intercorre tra la data di messa in esercizio dell'impianto e il 31 dicembre dello stesso anno solare.

Rispettare altresì tutte le condizioni e prescrizioni previste per la fattispecie nel parere ARTA con condizioni e prescrizioni di cui alla nota prot.n. 10117 del 12.03.2013 (All. 1 parte integrante e sostanziale del presente atto).

pena l'applicazione dell'Art. 279 – Commi 3 – 4.

- 4.2.13. comunicare, alla Provincia e p.c. all'ARTA, la messa in esercizio della modifica dell'impianto (punti di emissione E5, E10, E11 e E12), almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento;
- 4.2.14. **trasmettere** alla Provincia, all'ARTA, al Comune e alla ASL competenti per territorio, nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni, dalla fine del periodo della marcia controllata, i rapporti di prova relativi ai due campionamenti indicati dall'ARTA da effettuarsi durante un periodo continuativo di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla messa a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio;

Art. 5

che, ai sensi dell'Art. 271 - Comma 11 del Decreto (qualora ricorrenti per il caso di specie), i valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, derivante dal processo, si riferiscano al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico del vapore acqueo, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla Parte Quinta del Decreto.

Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette secondo l'indicazione del relativo Comma 12 del citato Decreto.

I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.

In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la indicazione riportata nell'Art. 271 - Comma 13 del Decreto;

Art. 6

che, la Ditta, ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 e s.m.i.al fine di permettere i relativi controlli del caso da parte dell'Autorità Competente, si renda obbligata a rendere accessibili i punti di emissione in piena sicurezza.

Altresì restano salvi specifici e motivate prescrizioni e/o provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte della Autorità Sanitaria in ordine alla prevenzione di incidenti sui luoghi di lavoro;

Art. 7

che, a norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto ultimo periodo, l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) *effettui il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione, entro 6 (sei) mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento.*

Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire in materia di controllo;

Art. 8

che, a norma dell'Art. 278 del Decreto (Poteri di ordinanza), la Provincia, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, *ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto* e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

- alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti ed attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

PRECISA

Art. 9

9.1. **che**, per i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni finalizzati alla valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, si rimanda ai metodi delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali nonché le condizioni di cui all'art 271 c. 17 del Decreto.

9.2. *Restano salvi gli eventuali provvedimenti d'integrazione di cui all'Allegato 6 alla Parte Quinta del Decreto che lo Stato potrà emanare in ordine a tale problematica;*

Art. 10

che, qualora l'impianto fosse sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte seconda, Titolo III-bis (artt. 29-bis e seguenti) del Decreto, il relativo atto autorizzativo predisposto dall'Autorità Competente, sostituisce il presente dispositivo anche con valori limite più restrittivi e prescrizioni più severe;

Art. 11

che, per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa continuo riferimento alle vigenti norme di cui al Decreto - Parte Quinta - fatti salvi ulteriori modificazioni e/o integrazioni dello stesso, nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale;

Art. 12

che restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili in riferimento al caso in parola;

Art. 13

che è obbligo di ciascun Ente competente nel procedimento di che trattasi valutare l'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte nei relativi pareri di merito, inviando opportuna comunicazione, nel caso ricorrano le condizioni di cui agli Artt. 278 e 279 del Decreto, a questa Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del dovuto adempimento;

DISPOSIZIONI FINALI

Art.14

Il presente atto viene redatto in doppio originale di cui uno in bollo.

La presente autorizzazione viene trasmessa tramite Pec a:

- Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Orsogna che provvederà a notificarlo al Gestore della Ditta **AKEA Srl**;
- ARTA – Distretto Provinciale di Chieti;

- Comune di ORSOGNA (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI- Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di CHIETI;
- REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica Energetica – Qualità dell’Aria - SINA;
- E p.c. alla Polizia Provinciale (SEDE).

Art.15

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

L'ESTENSORE
Ing. P. De Fabritiis



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. P. De Fabritiis



IL DIRIGENTE
Ing. G. Moca



ARTA ABRUZZO - DIST. CHIETI			
Anno 2013	Titolo II	Classe 02	PARTENZA
Prot.n. 1747		Del 15/04/2013	



Rif. Vs. N° 10117 del 12/03/2013
Pratica 3775).

ANTICIPATA VIA FAX
0871 4084307

Spett.le

Provincia di Chieti
SERVIZIO TECNICO AMBIENTE
Piazza Mons. Venturi 4
MACROSTRUTTURA F
66100 CHIETI

c.a. Ing. De Fabritiis

OGGETTO: Parere tecnico di competenza in merito alla modifica sostanziale d.cui al D.L.vo 152/2006 e ss.mm.ii. artt 269 e 275.

Ditta AKEA- ORSOGNA (CH).

Determinazione n°DF2/365 del 21 ottobre 2003 in rettifica alla Determinazione n°DF2/347 del 3 settembre 2003 per il punto E5;

Ordinanza n°DF2/33 del 5 marzo 2002 : per il punto E10;

Autorizzazione prot. 22251 del 31 marzo 2008 : per il punto E11

Il gestore ha prodotto istanza di modifica sostanziale le attività di cui all'art 275 in quanto nello stabilimento sarà introdotto un ulteriore impianto cui sottenderà un nuovo punto di emissione, denominato E12 che comporterà un incremento del consumo massimo teorico di COV.

Esaminata la documentazione prodotta in allegato all'istanza di cui all'oggetto datata 11/01/2013, si ritiene che la modifica, così come proposta sia da ritenersi **SOSTANZIALE PER L'INTERO STABILIMENTO**, come previsto dall'art 269 c. 8 e pertanto sarà effettuata un'istruttoria relativa all'intero complesso.

In merito alla modifica, così come proposta, si esprime PARERE TECNICO FAVOREVOLE condizionato alle PROPOSTE DI PRESCRIZIONE di seguito riportate.

In merito agli adempimenti di cui alla direttiva Seveso la ditta con nota del 10/04/2013 ha fornito i chiarimenti richiesti in sede di Conferenza, ed ha asseverato la non assoggettabilità dello stabilimento alla normativa citata.

Arta si riserva di effettuare ulteriori verifiche su quanto dichiarato.

Il Direttore del Distretto Prov.le
ARTA CHIETI
(Dott.ssa Angela Del vecchio)



Istruttoria tecnica

Iter amministrativo

- Inoltro documentazione ditta AKEA, datata 11/01/2013 *ns prot. n. 235 del 19/01/2013.*
- Convocazione della Conferenza dei Servizi nota n. 10117 del 12/03/2013, *ns prot. 1206 del 13/03/2013*
- Conferenza dei servizi tenutasi presso gli uffici della Provincia di Chieti il 08/04/2013 durante la quale sono state formulate alcune richieste di chiarimenti.
- Nota della ditta Akea, datata 10/04/2013 contenente i chiarimenti richiesti.

Premessa

Lo stabilimento è costituito dalle seguenti sezioni impiantistiche:

1. impianto termico civile di 600.000 Kcal/h alimentato a metano per il riscaldamento dei locali di lavoro;
2. impianto termico industriale di 4.000.000 Kcal/h (4,65 MWt) alimentato a metano per il riscaldamento dell'olio diatermico da destinare ai forni (coagulazione e spalmatura) e alla fase di distillazione;
3. n°2 linee di coagulazione contenenti ciascuno n°3 vasche e il relativo forno di essiccazione;
4. n°3 postazioni per la smerigliatura dei tessuti coagulati;
5. scrubber per abbattimento emissioni DMF;
6. parco serbatoi per lo stoccaggio della DMF pura ed in soluzione e dell'acqua (n°4 serbatoi da 25.000lt e 7 serbatoi da 100.000 lt);
7. impianto di distillazione duplice effetto per la separazione acqua/DMF;
8. locale preparazione delle resine poliuretaniche;

Conseguentemente all'attivazione della nuova linea saranno altresì presenti :

1. n°1 impianto per la spalmatura costituito da due zone di applicazione e dal forno di essiccazione;
2. postcombustore termico per l'abbattimento delle emissioni;
3. locale preparazione resine.

Di seguito saranno esaminati tutti i punti di emissione come presentati e le indicazioni tecniche che si ritiene necessario adottare da parte del gestore.



Punto di emissione E5: centrale termica da 4,65 MWt.

La centrale termica di cui al camino E5, alimentata a metano, è sottoposta al regime autorizzativo ordinario, di cui all'art. 269 in quanto la potenza installata è superiore a 3 MWt.

Si ritiene che il gestore debba produrre una scheda tecnica dell'impianto, recante il dettaglio delle strumentazioni di controllo della combustione di cui lo stesso è dotato. Si richiama a tal proposito quanto disposto dall'art. 294 c. 1 in merito alle prescrizioni per il rendimento di combustione.

E' inoltre necessario integrare il QRE con i parametri polveri e SOx.

Si ritiene che la frequenza degli autocontrolli debba essere annuale.

Punto di emissione E10: smerigliatura.

La fase di smerigliatura, lavorazione meccanica del tessuto, dopo trattamento con resina, genera emissioni di polveri.

Si ritiene opportuno verificare se dal camino siano emesse sostanze organiche, in particolare DMF. E quindi il gestore dovrà effettuare durante il primo anno di esercizio, a far data dal rinnovo, campagne di monitoraggio (almeno due) che prevedano la determinazione analitica di TOC e DMF.

Nel corso della CDS si è chiesto al gestore di integrare il QRE con il parametro TOC (50 mgC/Nmc), richiesta accolta e formalizzata dal gestore con nota del 10/04/2013.

Pertanto, fino a quando il gestore non avrà fornito i dati di emissione effettiva di TOC, da far confluire nel PGS, si intende fissato quale valore limite puntuale, di PICCO (in concentrazione e flusso di massa orario) quanto disposto sul QRE datato 10/04/2013. Entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione, il gestore produrrà un elaborato contenente congrui valori limite di emissione in termini di concentrazione, flusso di massa orario e flusso di massa annuo.

La frequenza degli autocontrolli dovrà essere semestrale.

Emissioni di COV: camini E11 ed E12

Il gestore per tipologia di attività e per consumo massimo teorico rientra nel campo di applicazione dell'art. 275 del D.lg. 152/06 e ss.mm.ii. (attività n. 2 lett e) dell'allegato III alla parte V, parte II.

Impianto di coagulazione, camino E11 – esistente

Per quel che concerne l'impianto di coagulazione, dall'esame documentale è emerso che a tale fase vengono avviate anche altre materie prime, diverse dalla DMF, e che pertanto è ragionevole presumere che nelle emissioni del camino E11 siano presenti anche altri COV.

Nel corso della Conferenza dei Servizi si è chiesto al gestore di integrare il QRE con il parametro TOC (50 mgC/Nmc). Pertanto fino a quando il gestore non avrà fornito i dati di emissione effettiva di TOC, da far confluire nel PGS, si intende fissato quale valore limite puntuale, di Picco, (in concentrazione e flusso di massa orario) quanto disposto sul QRE datato 10/04/2013. Entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione, il gestore produrrà un elaborato contenente congrui valori limite di emissione in termini di concentrazione, flusso di massa orario e flusso di massa annuo.

L'esame dei PGS prodotti nel corso degli anni ha evidenziato che la concentrazione rilevata di DMF è sempre molto vicina al limite previsto dal D.lg. 152/06 e, conseguentemente, fissato in autorizzazione.

Si ritiene che il gestore debba attivarsi al fine di prevedere l'incremento dell'efficienza del processo di scrubber. In particolare si chiede di produrre una scheda tecnica dettagliata del dispositivo di abbattimento e di attivarsi per incrementare l'efficienza di depurazione aumentando, se opportuno, il rapporto L/G.

Si ritiene inoltre che contestualmente agli autocontrolli effettuati a valle del sistema di abbattimento debbano essere previsti controlli a monte allo scopo di verificare le efficienze di abbattimento del processo, che pertanto dovrà essere costantemente monitorato.

La frequenza degli autocontrolli dovrà essere trimestrale.

Serbatoi di stoccaggio della DMF

Nello stabilimento è presente un parco serbatoi di grande capacità: 4 serbatoi da 25 mc e 7 da 100 mc.

In considerazione delle frasi di rischio attribuite alla DMF, (R61 – ora H360d) e della sua natura teratogena si ritiene che tutti i serbatoi di stoccaggio della DMF debbano essere dotati di bacino di contenimento adeguatamente dimensionati. Inoltre in considerazione dell'elevata volatilità di tale sostanza a condizioni ambiente è opportuno dotare gli sfiati di guardia idraulica (in considerazione dell'elevata solubilità della sostanza).

Nel corso della CDS si è appreso che tali serbatoi sono dotati di vasca di contenimento adeguate e che gli sfiati degli stessi sono convogliati allo scrubber. Tale modalità di gestione appare adeguata. Arta si riserva di prevedere prescrizioni ulteriori qualora dovessero emergere criticità.

Impianto di spalmatura E12

Il gestore ha introdotto la fase di spalmatura dalla quale si generano emissioni di solventi, avviate ad un Post combustore termico. Pur nella considerazione delle elevate efficienze di abbattimento del post combustore, si ritiene che il valore di picco da rispettare, in capo al camino E12, in condizioni di normale esercizio, debba essere 20 mg COT/Nmc. In considerazione degli autocontrolli prodotti (l'impianto è stato precedentemente esercito in altra regione) si ritiene di poter concedere al gestore un anno di esercizio con valore di picco pari a 30 mgCOT/Nmc, come proposto, ma che entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione il

gestore, previa presentazione di una proposta tecnica, dovrà adeguarsi al valore limite di emissione previsto da Arta (20 mg COT/Nmc).



Tabella 1: valori limite da applicare

Attività n. 2 lett. e allegato III parte II n. 8 dell' allegato III parte III				
CAPACITA' NOMINALE annua = 5690,545 tonn COV/anno				
CONSUMO MASSIMO TEORICO DI SOLVENTI (in riferimento alla capacità nominale) (tonn COV/anno)			SOGLIA DI PRODUZIONE (in riferimento alla capacità nominale)	
196,076			tessuto coagulato	5.443.200 mt/anno
			tessuto spalmato	3.543.750 mq/anno
EMISSIONE DIFFUSA (in riferimento alla capacità nominale)				
tonn COV/anno *			% INPUT	
94,945			1,67	
Camino n°	Valore medio mgC/Nmc	Flusso di massa annuo al camino (in riferimento alla capacità nominale) tonn COV/anno	Valore di picco orario mgC/Nmc	Flusso di massa orario limite kg/h
E11	2 mgCOV/Nmc	0,706	2 mgCOV/Nmc	0,14
E12	20	0,497	30**	0,3
EMISSIONI AL CAMINO **				
tonn COV/anno				
1,203				
EMISSIONE TOTALE ANNUA (in riferimento alla capacità nominale) *+**				
tonn COV/anno				
96,148				
FATTORE DI EMISSIONE (emissione totale annua/input di solvente)				
Coagulazione			0,0149	
Spalmatura			0,1561	

** tale valore dovrà essere rivisto entro 1 anno dal rilascio dell'autorizzazione ovvero dopo l'effettuazione di almeno 4 autocontrolli da cui evincere le effettive prestazioni dell'impianto.

CONDIZIONI E PROPOSTE DI PRESCRIZIONI

Si riportano di seguito le proposte di prescrizioni che si ritiene opportuno che il gestore adotti:

1. Il periodo intercorrente fra la messa in esercizio e la messa a regime, è fissato in 30 gg.
Il periodo di marcia controllata è fissato in **10 gg con due autocontrolli** (non consecutivi: uno il primo giorno e uno un giorno intermedio) **da effettuarsi nelle più gravose condizioni di esercizio.**
2. I punti di prelievo di tutti i camini devono rispettare le norme UNI (per numero di tronchetti e collocazione) nonché le norme di sicurezza per il lavoro in quota. Qualora non sussistano tali



requisiti, come nel caso di specie, il gestore dovrà produrre adeguata documentazione attestante la campionabilità a norma UNI. Si richiama quanto concordato nel corso della Conferenza dei servizi. Prima della messa in esercizio dell'impianto il gestore dovrà produrre un rapporto dettagliato delle condizioni fluidodinamiche dei camini in questione, con particolare riguardo ai camini E11e ed E12.

3. Il PGS dovrà essere prodotto con **cadenza annuale**, gli autocontrolli dei camini E11 ed E12 con cadenza **trimestrale** (monte e valle dei sistemi di abbattimento). Il PGS dovrà sempre recare il dettaglio dei bilanci relativi alle due fasi distinte (coagulazione e spalmatura) ed eventualmente smerigliatura.

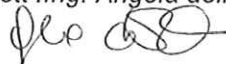
Per quel che concerne le metodiche analitiche da adoperare nel corso degli autocontrolli si rimanda a quanto previsto dall'art 271 c. 17 e alla gerarchia delle fonti in esso contenuta.

Si ribadisce che gli inquinati gassosi dovranno essere analizzati secondo le metodiche CEN,

4. Il QRE, in riferimento alla portata, dovrà riportare il valore massimo, riferibile alle più gravose condizioni di esercizio. Evidentemente tale dato coincide con il dato di targa dell'impianto di ventilazione detratte le eventuali perdite di carico presenti nel condotto. Tale valore potrà essere superiore a quello riportato sul PGS che fa riferimento alle condizioni di normale esercizio.
5. In merito alle emissioni si richiama quanto previsto dall'art 270 c.1 e 2 in merito alla convogliabilità delle stesse. Le emissioni diffuse provenienti dalla fase di coagulazione sono, in valore percentuale, molto contenute; quelle provenienti dalla fase di spalmatura invece sono pari al 15%. Si ritiene pertanto che il gestore debba valutare la possibilità tecnica di ridurre tali emissioni e che con il primo PGS debba formulare una proposta di riduzione.
6. I valori medi di concentrazione sono da intendersi **valori limite** da rispettare, la cui conformità è valutata sulla media di quattro autocontrolli effettuati
7. I valori limite di concentrazione "**di picco**" sono da intendersi valori limite su base oraria, da rispettarsi sia durante il singolo autocontrollo che durante i controlli ARTA. Analogamente rimane fissato il flusso di massa orario LIMITE ad essi associato.
8. La voce **O5** del PGS dovrà essere stimata mediante la disamina dei referti analitici monte – valle dei sistemi di abbattimento, in capo ai camini E11 ed E12.
9. La voce **O6** del PGS dovrà essere stimata a partire dai MUD nonché dalle analisi dei rifiuti smaltiti. I referti analitici nonché i dati MUD relativi ai rifiuti contenenti COV dovranno essere allegati al PGS.
10. Nella stima dei COV presenti nelle materie prime occorre far riferimento alle condizioni di utilizzo dei prodotti laddove la temperatura di esercizio differisca da quella ambiente.

Il Collaboratore Tecnico Prof.le

Dott. Ing. Angela delli Paoli



Il Direttore del Distretto Prov.le

ARTA CHIETI

Dr.ssa Angela Del vecchio



**REGIONE ABRUZZO****AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 02****LANCIANO - VASTO - CHIETI****Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI****C.F.P.IVA: 02307130696****ALLEGATO N. 2****AUTORIZZAZIONE****N. CH/2013/006 DEL 15/05/2013****PAGINE N. 2****Dipartimento di Prevenzione****Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica****Presidio di Ortona - P.zza S. Francesco n.2****Tel./fax: 085/9173223****Prot.n°216****Ortona li 11 aprile 2013****Spett.le Provincia****Servizio tecnico-ambiente****p.zza M. Venturi, 4****CHIETI****Ing De Fabritiis**

Oggetto: Autorizzazione per emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2 e art. 275 comma 4 del D.Lgs 152/2006 parte V.

Ditta: AKEA srl - c/da Malverno Zona Industriale di Orsogna (CH)

Parere igienico - sanitario

Vista la richiesta della Ditta "AKEA srl." tendente ad ottenere l'autorizzazione in oggetto indicata per modifica sostanziale dello stabilimento sito in Orsogna (CH), Zona Industriale - C/da Malverno;

Esaminata la documentazione a corredo dell'istanza in riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela della qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

Premesso che la Ditta risulta già autorizzata per i punti di emissione E5 (impianto termico industriale) E10 (fase di smerigliatura) E11 (fase di coagulazione) e che la modifica sostanziale riguarda l'installazione di un nuovo punto di emissione denominato E12, relativo alla fase di spalmatura; premesso altresì che l'autorizzazione in oggetto sarà riferita all'intero stabilimento sulla scorta di quanto previsto dal D.lgs n. 128/2010;

Considerato che l'attività è classificabile come insalubre di prima classe ai sensi dell'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 e successivi decreti attuativi ed è ubicata in zona compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti; visto inoltre l'adozione di misure per il contenimento delle emissioni convogliate tramite l'installazione di sistemi di abbattimento ritenuti idonei dall'organo tecnico istruttorio;

Preso atto delle integrazioni richieste in sede di conferenza, nonché di quanto dichiarato e verbalizzato, nel corso della stessa, dal tecnico delegato dalla Ditta;

Valutati gli effetti tossicologici delle sostanze immesse in atmosfera, alcune delle quali sono classificate estremamente preoccupanti per la salute con possibilità di effetti teratogeni e di tossicità per la riproduzione;

*Si esprime - **PARERE FAVOREVOLE** - all'autorizzazione di che trattasi con le seguenti prescrizioni e/o osservazioni:*

0859173288

1. Siano garantiti in costanza di tempo l'efficienza e il buon funzionamento dei sistemi di abbattimento con puntuali interventi di controllo e manutenzione sugli stessi nel rispetto di quanto indicato dai manuali di gestione.
2. la Ditta resti impegnata a sostituire i preparati contenenti sostanze con classificazione di rischio CMR con altri meno nocivi per la salute, laddove possibile e quanto prima, secondo quanto previsto al punto 2.1 comma 2 parte I, All.III alla parte V del D.lgs 152/06.
3. il parco serbatoi sia oggetto di attento e continuo monitoraggio ad evitare dispersioni e/o produzioni di vapori accidentali di DMF nell'ambiente.
4. Le schede di sicurezza relative ai prodotti contenenti sostanze pericolose per la salute, utilizzate nel ciclo lavorativo, siano rese accessibili alle maestranze acchè le stesse abbiano adeguate informazioni in relazione ai rischi di esposizione; tali schede devono essere redatte ai sensi del regolamento REACH 1907/2006 e del regolamento CLP 1272/2008 e tenute costantemente aggiornate sulla scorta di nuove informazioni sui pericoli e sulle misure di gestione del rischio.
5. Sia evitata ogni condizione che possa arrecare danno o nocumento al vicinato.

Per un giudizio di merito sulle emissioni diffuse negli ambienti di lavoro è fatta salva la competenza del servizio PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) di questa ASL. In ogni caso si reputa opportuno da parte della Ditta rendere disponibili per le maestranze DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati.

Sia fatto salvo, altresì, quanto previsto al comma 5, art.271, Parte V del D.lgs 152/06 considerato che lo Scrivente Servizio, al momento, non dispone nella zona in cui ricade l'insediamento, né di stime riferite alle emissioni di impianti e attività presenti o provenienti da altre fonti, né di dati sullo stato di qualità dell'aria.



Il Biologo Dirigente
(Dott.ssa Maria Capista)



c.a.p. 66036

P.zza Mazzini, 5

P. I. 00254520695

COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

ALLEGATO N. 3

AUTORIZZAZIONE 81001270693

N. CH\2013\006 DEL 15/05/2013
PAGINE N. 3 li, 17.04.2013

Prot. n. 3494

Raccomandata a.r.

24 APR. 2013

Spett.le Provincia di Chieti

Macrostruttura F

Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile,

Caccia e Pesca, Raccolta Funghi

Servizio Tecnico Ambiente

Piazza Monsignor Venturi, 4

66100 CHIETI

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 - Parte Quinta (Emissioni in atmosfera di impianti e attività). agli impianti esercenti). Ditta: AKEA S.r.l. - Orsogna (CH). Conferenza Dei Servizi (Legge n.241/90 e Legge n.15/2005) indetta per il 08.04.2013 alle ore 9,30. - Integrazione parere espresso ai sensi del R.D. 1265/1934.

In relazione alla richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 269, comma 2° e 275 comma 4° del D.Lgs. n.152/2006, avanzata dalla Ditta AKEA S.r.l., C.da Malverno - Zona Industriale, Orsogna, in data 11.01.2013;

vista la nota prot. n. 10117 del 12.03.2013, con la quale la Provincia di Chieti, Macrostruttura F, Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Caccia e Pesca, Raccolta Funghi, Servizio Tecnico Ambiente, ha indetto, a tal fine, la Conferenza Dei Servizi per il 08.04.2013, alle ore 9,30;

Visto il parere espresso dall' Ufficio Tecnico Comunale in data 08.04.2013, prot. nr. 3125, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R. nr. 46 del 28.08.2012;

Visto il parere espresso dal sottoscritto in data 15.04.2013, prot. nr. 3476, ai sensi del R.D. nr. 1265/1934;

Visto il parere espresso dalla ASL, in data 11.04.2013, prot. nr. 216, pervenuto via fax in data 16.04.2013 al nr. 3456 del protocollo generale di questo Ente;

Ritenuto di dove integrare il parere espresso in data 15.04.2013 ai sensi del R.D. nr. 1265/1934 (testo unico delle leggi sanitarie);

il sottoscritto, Dott. Alessandro D'Alessandro, Sindaco pro-tempore del Comune di Orsogna, ritiene di poter esprimere, ai sensi del R.D. nr. 1265/1934 (testo unico delle leggi sanitarie), in qualità di autorità sanitaria del territorio del Comune di Orsogna (CH) parere favorevole alle stesse condizioni espresse nel parere igienico-sanitario della ASL in data 11.04.2013, prot. nr. 2156, al rilascio dell'autorizzazione richiesta in data 11.01.2013, ai sensi degli artt. 269, comma 2° e 275 comma 4° del D.Lgs. n.152/2006, dalla Ditta AKEA S.r.l., C.da Malverno - Zona Industriale, Orsogna.

Il Sindaco
(Dott. Alessandro D'Alessandro)

Comune di Orsogna
Provincia di Chieti



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

c.a.p. 66036

P.zza Mazzini, 5

Tel. 0871/869765 FAX 0871/86134

P. I. 00254520695

C.F. 81001270693

Prot. n. 3476

li, 15.04.2013

Raccomandata a.r.

PROV-15213
17/04/13



Spett.le Provincia di Chieti
Macrostruttura F
Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile,
Caccia e Pesca, Raccolta Funghi
Servizio Tecnico Ambiente
Piazza Monsignor Venturi, 4
66100 CHIETI

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 - Parte Quinta (Emissioni in atmosfera di impianti e attività). agli impianti esercenti). Ditta: AKEA S.r.l. - Orsogna (CH). Conferenza Dei Servizi (Legge n.241/90 e Legge n.15/2005) indetta per il 08.04.2013 alle ore 9,30. - Integrazione parere.

In relazione alla richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 269, comma 2° e 275 comma 4° del D.Lgs. n.152/2006, avanzata dalla Ditta AKEA S.r.l., C.da Malverno - Zona Industriale, Orsogna, in data 11.01.2013;

vista la nota prot. n. 10117 del 12.03.2013, con la quale la Provincia di Chieti, Macrostruttura F, Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Caccia e Pesca, Raccolta Funghi, Servizio Tecnico Ambiente, ha indetto, a tal fine, la Conferenza Dei Servizi per il 08.04.2013, alle ore 9,30;

Visto il parere espresso dall' Ufficio Tecnico Comunale in data 08.04.2013, prot. nr. 3125, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R. nr. 46 del 28.08.2012;

Ritenuto di dover integrare detto parere ai sensi del R.D. nr. 1265/1934 (testo unico delle leggi sanitarie);

esaminata la documentazione tecnica trasmessa;
visti gli atti d'ufficio;

il sottoscritto, Dott. Alessandro D'Alessandro, Sindaco pro-tempore del Comune di Orsogna, ritiene di poter esprimere, ai sensi del R.D. nr. 1265/1934 (testo unico delle leggi sanitarie), in qualità di autorità sanitaria del territorio del Comune di Orsogna (CH) e con riferimento alla documentazione presentata parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta in data 11.01.2013, ai sensi degli artt. 269, comma 2° e 275 comma 4° del D.Lgs. n.152/2006, dalla Ditta AKEA S.r.l., C.da Malverno - Zona Industriale, Orsogna.



Il Sindaco
(Dott. Alessandro D'Alessandro)

Comune di Orsogna
Provincia di Chieti



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

c.a.p. 66036

P.zza Mazzini, 5

Tel. 0871/869765 FAX 0871/86134

P. I. 00254520695

C.F. 81001270693

Prot. n. 3494

li, 17.04.2013

Raccomandata a.r.



Spett.le Provincia di Chieti

Macrostruttura F

Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile,

Caccia e Pesca, Raccolta Funghi

Servizio Tecnico Ambiente

Piazza Monsignor Venturi, 4

66100 CHIETI

*Pross. 15812
22/04/13*

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 - Parte Quinta (Emissioni in atmosfera di impianti e attività). agli impianti esercenti). Ditta: AKEA S.r.l. - Orsogna (CH). Conferenza Dei Servizi (Legge n.241/90 e Legge n.15/2005) indetta per il 08.04.2013 alle ore 9,30. - Integrazione parere espresso ai sensi del R.D. 1265/1934.

In relazione alla richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 269, comma 2° e 275 comma 4° del D.Lgs. n.152/2006, avanzata dalla Ditta AKEA S.r.l., C.da Malverno - Zona Industriale, Orsogna, in data 11.01.2013;

vista la nota prot. n. 10117 del 12.03.2013, con la quale la Provincia di Chieti, Macrostruttura F, Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Caccia e Pesca, Raccolta Funghi, Servizio Tecnico Ambiente, ha indetto, a tal fine, la Conferenza Dei Servizi per il 08.04.2013, alle ore 9,30;

Visto il parere espresso dall' Ufficio Tecnico Comunale in data 08.04.2013, prot. nr. 3125, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R. nr. 46 del 28.08.2012;

Visto il parere espresso dal sottoscritto in data 15.04.2013, prot. nr. 3476, ai sensi del R.D. nr. 1265/1934;

Visto il parere espresso dalla ASL, in data 11.04.2013, prot. nr. 216, pervenuto via fax in data 16.04.2013 al nr. 3456 del protocollo generale di questo Ente;

Ritenuto di dover integrare il parere espresso in data 15.04.2013 ai sensi del R.D. nr. 1265/1934 (testo unico delle leggi sanitarie);

il sottoscritto, Dott. Alessandro D'Alessandro, Sindaco pro-tempore del Comune di Orsogna, ritiene di poter esprimere, ai sensi del R.D. nr. 1265/1934 (testo unico delle leggi sanitarie), in qualità di autorità sanitaria del territorio del Comune di Orsogna (CH) parere favorevole alle stesse condizioni espresse nel parere igienico-sanitario della ASL in data 11.04.2013, prot. nr. 2156, al rilascio dell'autorizzazione richiesta in data 11.01.2013, ai sensi degli artt. 269, comma 2° e 275 comma 4° del D.Lgs. n.152/2006, dalla Ditta AKEA S.r.l., C.da Malverno - Zona Industriale, Orsogna.

Il Sindaco

(Dott. Alessandro D'Alessandro)

Comune di Orsogna
Provincia di Chieti



QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI IMPIANTO: AKEA s.r.l. Zona Industriale C.da Malvernò - 86038 Orsogna (CH)										Data 10.04.2013		Il _____ Orsogna (CH)	
Allegato n°1													
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata fumi a 0°C e 0,101MPa	Durata emissioni (giorno)	Frequenza emissione nella 24 h	Temp FCI	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquin. in emissione fumi a 0°C e 0,101MPa	Fuoco di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro e tel sezione fm o metri	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno	
E4	Impianto termico olio (600.000 Kcal/h e mezzo)	Emissione proveniente da impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D. Lgs. 152/06.											
E5	Impianto termico industriale (4.000.000 Kcal/h e mezzo)	5.000	24	discontinua	230	Ossidi di azoto Polveri totali Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	265 3,9 24,5 100	1.225 17,5 122,5 500	12	0,50	non esiste	3%	
E7	Torre evaporativa	Emissione priva di sostanze inquinanti (vapore acqueo)											
E8	Torre evaporativa	Emissione priva di sostanze inquinanti (vapore acqueo)											
E10	Smerigliatura	66.000	24	discontinua	ambiente ± 10	Polveri totali N,N-dimetilformamide Carbonio organico totale N,N-dimetilformamide Carbonio organico totale	15 2 50 2 50	46,2 132 2.300 148 3.500	10,8	1,25	C	-	
E11	Coagulazione	70.000	24	continua	50	Polveri totali Ossidi di azoto Monossido di carbonio ent. 275 Decreto Legislativo 152/06	5 100 100	50 1.000 1.000	10	0,70	P.T.	-	
E12	Spegnitura	10.000	max 24	continua	375								
(*) C= Cidone A.U.= Abbattitore a umido A.D.= Assorbente F.T.= Filtro a tessuto A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi P.T.= Postcombustione termico P.E.= Precipitazione elettrostatica A.S.= Assorbente P.C.= Postcombustione catalitico Altre specificare													
Timbro e firma del Gestore													



AKRAV S. Jean
L'Administratoye

Tamayo e firma tecnico abilitato